UFFICIO ATTI G.C. - C.C.





Comune di Trani

PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI Medaglia d'argento al Merito Civile

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONTPO	OTERI:	DEL CONSI			X	
N. 89 del Reg.	sosta in es	ciplina del transi enzione zona blu particolari catego	ı (Piazza Re M	ZTL Piazza D anfredi area a	uomo perm diaçente pal	essi di azzo
Data: 07/05/2015						
L'anno duemilaquindici, nella Casa Comunale	-	del mese d		ggio RIO	alle ore	16,00

Dott.ssa Maria Rita IACULLI

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015, alla presenza del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettorre ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato con decreto del Presidente della repubblica del 23/02/2015

Premesso che:

- La Città di Trani, situata geograficamente in una posizione strategica, è da sempre centro culturale della Puglia, il suo centro storico, infatti, dotato di strette e tortuose vie, secondo la tipica urbanistica medievale (sapientemente restaurate sotto la Sovrintendenza dei Beni Culturali), ed impreziosito da edifici artistici di ogni epoca e ogni stile, ha nel tempo richiamato numerose autorevoli presenze;
- > nel centro storico ed in particolare tra la zona portuale e la zona "Castello" sorge la Cattedrale, gioiello d'arte romanica pugliese, ammirabile da qualsiasi parte della litoranea;
- dette peculiarità hanno fatto sì che il centro storico, diventasse nel tempo, centro nevralgico di vita mondana caratterizzato da molteplici locali, bar tipici, frequentati abitualmente da turisti e gente del posto;
- se lo sviluppo del centro storico, da un lato favorisce la crescita economica della Città, dall'altro pregiudica il godimento del suddetto patrimonio culturale, da parte dei forestieri, che vorrebbero fruire di detti spazi e beni in assenza di veicoli o altro, anche da immortalare attraverso fotografie;
- ➤ nel concetto di fruizione pubblica dei beni culturali, l'area sui cui insiste la Cattedrale, è più precisamente dal limite stradale fra Piazza Re Manfredi e Piazza Duomo e Piazza Duomo e Piazza Sacra Regia Udienza, ben si colloca l'individuazione di un'isola pedonale nel quale vietare la circolazione (e quindi la sosta) dei mezzi, sia pubblici che privati.
- ➤ di fronte alla Cattedrale sorge Il palazzo "Torres", risalente alla prima metà del XVI secolo, sede dal 1817 del massimo organo giudiziario della terra di Bari e d'Otranto, dal 1681 al 1923, della Corte di Appello delle Puglie e tutt'oggi ospita gli Istituti Giudiziari di Trani e del circondario della provincia Bari e Bat;
- ➢ si rende necessario provvedere alla disciplina della circolazione veicolare nei tratti di strada in oggetto al fine di contemperare gli interessi culturali con le esigenze di carattere operativo degli Uffici Giudiziari ed in particolar modo la sosta davanti all'ingresso monumentale del Palazzo di Giustizia;

Considerato che,

- l'art. 3 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. rubricato "Definizioni stradali e di traffico" al comma 1 punto 3) definisce "Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali", mentre al successivo punto 54) definisce "Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli."
- ➤ Dalla lettura del summenzionato articolo emerge evidente che relativamente all'area pedonale la circolazione è preclusa a tutti i veicoli, fatta eccezione ad alcune e ben precisate categorie, mentre la zona a traffico limitato è un'area il cui accesso e circolazione veicolare sono limitati a ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti o di veicoli;
- L'art. 7 comma 9 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. expressis verbis "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati."
- ➤ Dalla lettura del summenzionato art.7 comma 9, trattandosi di mera espressione di indirizzo politico, emerge evidente che la presenza in detta area degli uffici giudiziari impone all'Ente promotore delle riflessioni in ordine alla scelta da operare sotto l'aspetto della disciplina veicolare, tenendo conto degli effetti sulla tutela del patrimonio culturale da preservare e della sicurezza urbana da garantire;

- ➢ è appena il caso di evidenziare come lo strumento della Z.T.L. appare quello più idoneo alla regolamentazione della circolazione veicolare in detta area, in quanto consentirebbe l'accesso in alcune ore (principalmente antimeridiane) e solo a particolari categorie di utenti e veicoli, andando a contemperare gli interessi culturali e quelli della sicurezza urbana; nella fattispecie si andrebbe ad autorizzare l'accesso, circolazione e sosta solo ad alcune categorie di utenti in considerazione del precipuo ruolo istituzionale svolto (rectius: magistrati o ulteriore utenza da quest'ultimi individuati − es. personale addetto alla scorta-), avendo quale unico fine quello di elevare il grado di sicurezza davanti all'ingresso monumentale del Palazzo di Giustizia (edificio su entrambe i fronti) avendo in sosta e circolazione solo veicoli censiti e quindi autorizzati;
- ➢ detta soluzione è in sintonia con quanto già richiesto a questo Ente, con nota n. 47507 del
 20.12.2013 e decreto 15/2015, dal Sig. Presidente del Tribunale e il Sig. Procuratore della
 Repubblica, ovvero di riservare spazi di sosta ai magistrati e personale da essi individuati su
 Piazza Duomo e più precisamente nella zona antistante l'ingresso monumentale di "Palazzo
 Torres" (rectius: palazzo di Giustizia);

Considerato, áltresì, che,

- nella limitrofa Piazza Re Manfredi, in forza del contratto di servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento rep. 4120 del 02.07.2009 sottoscritto tra L'Ente Comune e la Società AMET spa, inisiste un area di parcheggio a pagamento senza custodia per un numero di posti auto pari a 100, e che dette aree di sosta si sviluppa su tutta la Piazza in questione, eccezion fatta per l'area sterrata sita in adiacenza a Palazzo Carcano in quanto ad oggi non ancora attrezzata;
- > sempre con la summenzionata nota prot. 47507 del 20.12.2013 il Sig. Presidente del Tribunale e il Sig. Procuratore della Repubblica, chiedevano al Comune di Trani, oltre ad evidenziare la necessità di riservare spazi di sosta nella zona antistante il Palazzo di Giustizia ai Magistrati, evidenziavano anche la necessità di individuare ulteriori spazi di sosta liberi da riservare ai dipendenti del Tribunale e della Procura che quotidianamente si recano presso il Palazzo di Giustizia per adempiere al proprio servizio;
- ➤ la commissione di manutenzione degli edifici giudiziari, riunitosi in data 10.07.2014, sollecitava il Comune di Trani a fornire delle proposte in merito al problema parcheggio in Piazza Duomo ed aree a corona;

Dato atto che,

- ▶ l'art. 7 del vigente C.d.S. prevede al comma 1 punto d) che "il sindaco, ... riserva limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea";
- ➢ si rende necessario meglio disciplinare le aree di sosta su Piazza Re Manfredi ed in particolare il perimetro del fabbricato del Palazzo di Giustizia (tratto compreso tra Via Accademia dei Pellegrini e Piazza Duomo che consta di n. 20 posti auto) riservando, quest'ultimo ad i veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada ed ai veicoli quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale;
- ▶ per compensare la riduzione dei posti auto da riservare agli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. in Piazza Re Manfredi lato perimetro del Palazzo di Giustizia e già adibiti a parcheggio a pagamento, sono stati individuati n. 10 stalli di sosta in Via Accademia dei Pellegrini, tratto compreso tra Via Beltrani e Piazza Re Manfredi, attualmente destinati a sosta libera;
- ▶ nella zona in questione è stata già individuata una adeguata area di sosta destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta Via Lionelli pari a 67 stalli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 7 comma 8 del D.lgs. 285/1992 e s.m.i. che così recita "Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.";
- ➤ In Piazza Re Manfredi, l'area posta in adiacenza al fabbricato denominato "Palazzo Carcano", attualmente sterrata ma oggetto di lavori di rifacimento della sede stradale, ben si presta a essere destinata quale area di sosta a pagamento su cui rilasciare permessi (rectius: esenzioni) ai soli dipendenti in servizio presso il Palazzo di Giustizia (palazzo Torres) valevoli solo durante le ore di apertura dello stesso;

Ritenuto necessario, per le summenzionati ragioni, dover meglio disciplinare la sosta e la circolazione su detta aree;

Visto:

- ➤ Il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni)
- ➢ il contratto di servizio n. 4120 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Trani il 09.07.2009 al n°160 serie 1 con la quale si affidava la gestione dei servizio dei parcheggi a pagamento alla Società AMET S.p.a.;
- ➤ la delibera di giunta n. 23 del 23.02.2009 con la quale vennero individuati gli stalli di sosta in Piazza Re Manfredi in misura di posti 100 in relazione a ml/mq. 1500

Dato atto che il Dirigente del Corpo di Polizia Locale ing. Giovanni Didonna in data 7/5/2015, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e che non necessità del parere di regolarità contabile poiché il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; Con i poteri della Giunta Comunale;

DELIBERA

- 1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente disposto deliberativo;
- 2. di istituire la zona a traffico limitato (dalle 00:00 alle ore 24:00) su Piazza Duomo, dal limite di Piazza Re Manfredi sino a Via Beltrani, riservando l'accesso (transito e sosta) solo a particolari categorie di utenti e veicoli, ovvero ai magistrati e ad ulteriore utenza da quest'ultimi individuati es. personale addetto alla scorta, o altri)
- 3. di riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente Cds, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale (n. 16 posti per i veicoli degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.gs. 285/1992 e n. 4 posti ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria), su Piazza Re Manfredi lungo il perimetro del Fabbricato del Palazzo di Giustizia e più precisamente nel tratto compreso tra Via Accademia dei Pellegrini e Piazza Duomo (quest'ultimo lato già destinato alla sosta esclusivamente della Polizia Penitenziaria).
- 4. Di individuare l'area di parcheggio a pagamento ubicata in Piazza Re Manfredi, e più precisamente la parte retrostante ed adiacente il Palazzo Carcano (oggi area sterrata)) e relativa area di sosta a corona, quale aree su cui consentire ai soli dipendenti in servizio presso il Palazzo di Giustizia (Palazzo Torres) e durante le ore in cui lo stesso è funzionante, la sosta in esenzione dal pagamento del ticket orario o giornaliero valido sulla zona Blu;

- 5. Di individuare una nuova area di sosta a pagamento su Via Accademia dei Pellegrini, tratto compreso tra Via Beltrani e Piazza Re Manfredi, per n. 10 posti auto;
- 6. di confermare l'area di parcheggio libero (zona bianca) in via Leonelli a ridosso dell'area già individuata con la delibera n. 23 del 23.02.2009, con la realizzazione di n.67 stalli liberi di cui n. 2 stalli destinati alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria dall'art. 2 del C.d.s.

7. di adottare e riconoscere:

- a) il modello di contrassegno (allegato) da rilasciarsi ai veicoli autorizzati al transito e sosta nella ZTL alla categoria di utenti sopra esplicitati;
- il modello di contrassegno (allegato) da rilasciarsi ai soli dipendenti in servizio presso il Palazzo di Giustizia (palazzo Torres) a valersi esclusivamente quale esenzione nella zona blu esplicitamente sopra indicata [ovvero Piazza Re Manfredi e più precisamente nella parte retrostante ed adiacente il Palazzo Carcano (oggi area sterrata) e relativa area di sosta a corona; resta inteso che il predetto contrassegno consente la sosta nell'area in questione (n. 38 posti auto) sino a saturazione della stessa e che nessun altro diritto alla sosta può essere vantato dal possessore dello stesso in altra area (IL PRESENTE CONTRASSEGNO NON COSTITUISCE PRIVILEGIO ALL'OTTENIMENTO DI UN POSTO RISERVATO, MA ESCLUSIVAMENTE L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA ORARIA/GIORNALIERA CONCORDATA CON L'ENTE PUBBLICO NELLA SOLA AREA INDIVIDUTA).
- 8. di riconoscere ai predetti contrassegni efficacia derogatoria rispetto ai soli limiti e divieti istituiti ex art. 7, D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. nella sola area sopra menzionata;
- 9. di assegnare i contrassegni "de quo" alle categorie di utenti sopra menzionati che presenteranno istanza secondo il modello che sarà predisposto a cura del Dirigente del Corpo di Polizia Locale;
- 10. di prendere atto che i contrassegni sono personali in quanto strettamente legati all'esercizio dell'attività.
- 11. di dare mandato al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, per i successivi provvedimenti di competenza, ivi compresa la predisposizione dei pass di cui al punto 6 lett. A) e b).
- 12. di dare altresì mandato al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale di curare il rilascio del contrassegno di cui al punto 7 lett. A);

- 13. di dare mandato all'AMET s.p.a. affinchè curi il rilascio dei contrassegno di cui al punto 7 lett. B), nonché si attivi per i successivi atti e provvedimenti di competenza;
- 14. di revocare ogni atto uguale e contrario precedentemente deliberato e relativo a quanto oggi disciplinato con il presente provvedimento.
- 15. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.

DELIBERA N. 89 DEL 7/5/2015

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Avv. Maria Angela Ettorre			IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI			
N° 1406 reg. pubblic.						
IL SEGRETARIO GENERAI	-E					
	ATTESTA			•		
che la presente deliberazione: è affissa all'albo Pretorio dal	1 2 MAG 2015	al	27 MAG 2015	per		
15 giorni consecutivi come prescritto	dall'art. 124, I° comm	na, del T.U.	E.L. approvato	n y nameda meta a ve-		
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contes	tualmente comunicata	ai Capi Ģ	ruppo Consiliari.			
Trani, 12 MA6	2015	1.	SEGRETARIO SEN v. Maria Angela E	\		
Il Segretario, visti gli atti d	d'ufficio, AȚTESTA					
che la presente deliberazione:						
è stata dichiarata immedi	atamente eseguibile:	(art. 134 com	ma 4 del D.lgs. 267 18.8	.2000)		
è divenuta esecutiva il	(N)	art. 194 com	giorni dalla pubblica ma 3 del D:lgs. 267 18.8 SEGRETARIO GEN vv. Maria Angela Et	2000) ERALE		
Copia conforme ad uso ammìnistrativ	/o. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			祖園入で		

Trani,